

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1497

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BRUTTI, GAROFALO, RANIERI,
SMURAGLIA e ZUFFA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 AGOSTO 1993

Nuove norme in materia di competenza del giudizio per
alcuni delitti di criminalità organizzata specificamente indicati

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, riunisce la competenza delle indagini preliminari nelle procure della Repubblica distrettuali per quanto riguarda i delitti, tentati o consumati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché le funzioni indicate nel citato testo unico. Alla menzionata concentrazione delle funzioni del pubblico ministero non è corrisposto un mutamento della competenza per quanto concerne il dibattimento. Questa è sicuramente una lacuna che rende la riforma non ancora sufficiente rispetto alle finalità di razionalizzazione e di rafforzamento della risposta giudiziaria al fenomeno mafioso.

La centralità che assume il dibattimento nell'architettura del nuovo codice penale induce ad un ripensamento, in relazione ai delitti di criminalità organizzata, della disciplina della competenza per materia e per territorio.

Per questi delitti deve essere competente il tribunale o la corte d'assise che ha sede presso il capoluogo del distretto. Una siffatta normativa eviterebbe ai magistrati delle procure della Repubblica distrettuali di sostenere l'accusa presso i vari tribunali del distretto. Va d'altra parte osservato che in qualche caso le procure della Repubbli-

ca distrettuali non sono in grado di inviare propri magistrati e ciò rende necessaria l'applicazione, da parte del procuratore generale presso la corte d'appello, di sostituti che appartengono alle procure non distrettuali.

Non è d'altronde un rimedio accettabile quello di riassegnare a magistrati delle procure non distrettuali le funzioni di accusa nei processi in questione; infatti ora la legge affida tali funzioni ad altri uffici.

Va salvaguardata la specializzazione e la continuità dell'azione requirente perchè, in questi casi, solo il magistrato che ha svolto la funzione di pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari può garantire una partecipazione puntuale al dibattimento.

Il decongestionamento degli uffici non distrettuali sarebbe un effetto ulteriore della nuova normativa sulla competenza. Infatti sarebbe garantita una maggiore efficienza della risposta giudiziaria alla criminalità comune. Si deve ricordare che in questi tribunali i pochi giudici assegnati sono costretti a svolgere diverse funzioni: processi civili, sezione agraria, processi penali, giudici delle indagini preliminari, misure di prevenzione.

Rilevanti rimarrebbero comunque i compiti delle procure non distrettuali in zone ad alta densità mafiosa.

Va da ultimo osservato che la nuova disciplina che si propone non intacca il principio costituzionale del «giudice naturale preconstituito per legge»; si tratta semplicemente di una competenza specifica per materia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo la sezione IV del capo II del titolo I del libro primo della parte prima del codice di procedura penale è inserita la seguente:

«SEZIONE V

Competenza per alcuni delitti di criminalità organizzata specificamente indicati».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 16 del codice di procedura penale, nella sezione V del capo II del titolo I del libro primo della parte prima introdotta dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis. - (Competenze per materia e per territorio per delitti di criminalità organizzata specificamente indicati) - 1. Il tribunale o la corte d'assise avente sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello nel cui territorio è stato consumato il reato è competente:

a) per il delitto previsto all'articolo 416 del codice penale quando ha ad oggetto delitti concernenti armi, munizioni e materie esplodenti, nonchè le condotte previste dagli articoli 629, 630, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale;

b) per i delitti previsti dall'articolo 416-bis, nonchè dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

c) per ogni altro delitto commesso al fine di agevolare le attività delle associazioni richiamate nelle lettere a) e b)».

Art. 3.

(Tribunali distrettuali)

1. Il tribunale avente sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello assume la denominazione di tribunale distrettuale.

Art. 4.

(Processi in corso)

1. Per i procedimenti in corso, la presente legge si applica in tutti i casi nei quali, alla data della sua entrata in vigore, non sia stato ancora deciso il rinvio a giudizio.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.